

[Il TAR della Lombardia sospende la deliberazione di aggiornamento delle tariffe dei diritti di escav](#)

17 Febbraio 2012

Si comunica che in data 15 febbraio 2012 il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia si è pronunciato, con ordinanza, sul ricorso presentato da ANEPLA, da Confindustria Bergamo, e da alcune società che esercitano l'attività di cava (sabbia e ghiaia), contro Regione Lombardia e il Comune di Peschiera Borromeo, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della DCR n. IX/279 dell'8.11.2011 in tema di aggiornamento delle tariffe dei diritti di escavazione.

Tra la documentazione depositata agli atti, a supporto del ricorso, vi è anche la lettera che ANCE Lombardia ha condiviso con CONFINDUSTRIA Lombardia, ANEPLA e ATECAP, lo scorso mese di ottobre, grazie alla quale la tariffa per la categoria "sabbia e ghiaia", la cui proposta di aumento iniziale era pari a 0,46 €/mc cavato, è stata infine approvata a 0,70 €/mc cavato, invece che a 1 €/mc cavato come originariamente votato dalla VI Commissione consiliare.

Facendo seguito alle motivazioni sopra esposte, il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, ed ordinato all'Amministrazione regionale il riesame della deliberazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'ordinanza, fissando la prima udienza pubblica, per la trattazione di merito del ricorso, ad ottobre 2013.

Per quanto riguarda l'applicazione delle nuove tariffe, alla luce degli adeguamenti periodicamente disposti in passato da Regione Lombardia, il TAR ha ritenuto la retroattività a tutto il 2011 illegittima e particolarmente gravosa per le imprese del settore, nonché irragionevole e carente di motivazione la diversificazione tariffaria applicata ai vari materiali oggetto di estrazione.

Con particolare riferimento al settore merceologico "sabbia e ghiaia", si fa quindi presente che, la tariffa di escavazione rimarrà pari a 0,44 €/mc cavato sino all'emanazione di un nuovo provvedimento regionale sul tema.

[6890-475_allegato.pdf](#) [Apri](#)